

✱ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 197

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1998

VERBALE N. 83

Seduta Pubblica dell'8 ottobre 1998

Presidenza: LAURELLI - BALDONI - MANNINO.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno di giovedì otto del mese di ottobre, alle ore 15,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, indetta in seconda convocazione per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 5 ottobre 1998, sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. Si dà atto che per detta adunanza si è proceduto alla previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 59206 al 59266, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Adalberto BALDONI, il quale dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni, Gabriele Giuseppina, Piva Amedeo e Tozzi Stefano.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente Luisa LAURELLI entra nell'aula e, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 42 Consiglieri:

Amici Alessandro, Argentin Ileana, Augello Antonio, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Carapella Giovanni, Ciocchetti Luciano, D'Alema Massimo, D'Alessandro Giancarlo, D'Arcangelo Enzo, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Fini Gianfranco, Galeota Saverio, Gargano Simone, Gasperini Dino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Mannino Giuseppe, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Mazzocchi Erder, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Nieri Luigi, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Rosati Antonio, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spera Adriana, Thau Adalberto, Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Anderson Guido, Assogna Giovanni, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, De Lillo Stefano, Di Francia Silvio, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Frattini

Franco, Galloro Nicola, Morassut Roberto, Ninci Patrizia, Pannella Giacinto, Piso Vincenzo, Rauti Giuseppe Umberto, Spaziani Paolo.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Baldi, Marroni e Medici, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, anche gli Assessori Bettini Goffredo Maria, Cecchini Domenico, Del Fattore Sandro, De Petris Loredana e Montino Esterino.

(O M I S S I S)

Dopo di che la Presidente pone ai voti, con procedimento elettronico, la 246ª proposta (Dec. della G. C. del 5-8-1998 n. 115) nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

Regolamento per la concessione di aree pubbliche per attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Premesso che la legge 18 marzo 1968, n. 337 ha introdotto disposizioni in materia di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento;

Che in particolare l'art. 9 della citata legge 337/68 stabilisce l'obbligo di disciplinare le modalità di concessione delle aree comunali per dette attività con apposita regolamentazione da parte delle Amministrazioni Comunali sia in sede fissa che in sede temporanea, provvedendo tra l'altro alla compilazione di un elenco di aree disponibili;

Che con successive deliberazioni di Giunta Comunale e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 1398/95 sono state concesse in via provvisoria alcune aree per le attività di cui sopra a soggetti o imprenditori operanti nel settore, al fine di garantire una continuità di tale attività lavorativa;

Che allo scopo di uniformare i contenuti oggettivi delle attività dello spettacolo viaggiante, di consentire una maggiore e differenziata partecipazione operativa di più soggetti e nell'intento di conseguire una migliore funzionalità e fruibilità delle aree individuate quali idonee per l'espletamento delle attività di che trattasi, si è reso necessario pervenire ad una regolamentazione organica della materia, concertandola e confrontandola con le Associazioni di categoria;

Che, in particolare, per la predisposizione di tale regolamentazione hanno contribuito, per competenza di materia, oltre al Dip.to Politiche del Patrimonio e della Casa, il Dip.to Politiche Qualità Ambientale, il Dip.to Politiche Culturali e il Dip.to Politiche del Bilancio e delle Risorse (Tributi);

Che l'elaborato formulato dagli Uffici competenti è stato inviato per valutazioni ed eventuali osservazioni alle Associazioni di categoria con nota n. 19672 del 24 giugno 1997, richiedendo la formulazione di eventuali rilievi e/o modifiche entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, salvo implicito assenso in caso di mancato riscontro entro il termine sopra indicato;

Che con fax assunto al prot. di questo Dip.to n. 22631 del 17 luglio 1997 l'ANSVA ha formulato le seguenti osservazioni:

a) all'art. 7 propone:

di precisare il tipo di rapporto instaurato con i contitolari, al fine della successiva ipotesi concernente la possibile sostituzione dei contitolari;

di inserire una deroga al limite di superficie coperta «non» superiore a 20 mq. delle strutture di servizio in connessione alla necessità di installare volumi tecnici per garantire la funzionalità e manutenzione delle attrezzature;

b) all'art. 12 propone di inserire un termine più congruo per lo sgombero dell'area conseguentemente alla risoluzione contrattuale;

Che tali osservazioni in quanto congrue ed opportune hanno comportato le relative modifiche allo schema di Regolamento a suo tempo predisposto;

Che, parimenti, con nota assunta al prot. di questo Dip.to n. 22882 del 21 luglio 1997, l'AGIS ha formulato le seguenti osservazioni:

a) all'art. 2 dello schema di Regolamento propone di modificare il 2° capoverso in analogia con il contenuto della Circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989;

b) all'art. 12 di sopprimere il 3° capoverso;

Che di tali osservazioni si può accogliere quella di cui al precedente punto a) mentre si ritiene di dover mantenere la limitazione inserita al 3° capoverso del citato art. 12) ovvero «Le autorizzazioni di O.S.P. a carattere temporaneo che superano i 90 giorni nell'arco dell'anno solare, non possono essere rinnovate al medesimo richiedente o eventuali contitolari per i successivi 2 anni», allo scopo di assicurare una effettiva rotazione nell'utilizzazione delle aree classificabili tra quelle «a carattere temporaneo» da parte di più soggetti. L'eccezione che tale limitazione non garantisca l'anzianità di frequenza nell'area ai fini della definizione della priorità non appare condivisibile in quanto l'anzianità di frequenza nell'area va verificata nell'arco del quinquennio senza presupposto di continuità annuale;

Che lo stesso Regolamento è stato, altresì, inviato all'Ente Nazionale Circhi e che sussistendo tuttora delle divergenze di impostazione, appare opportuno approfondire la tematica, stralciandola dalla stesura del presente provvedimento, rinviandola a specifica disciplina da approvarsi con separato atto;

Che le altre Associazioni interessate alla materia non hanno fatto pervenire osservazioni e pertanto deve essere considerato positivamente decorso il termine loro assegnato;

Che in sede di esame del presente provvedimento da parte della I Commissione Consiliare Permanente sono state presentate ulteriori osservazioni e modifiche da parte dell'ANESV;

Che tali osservazioni sono le seguenti:

1) Art. 4 Terzo capoverso aggiungere: «valutando le distanze di rispetto minime per il rilascio di nuove licenze su aree private».

2) Art. 12 al secondo periodo aggiungere le parole: «nel rispetto delle anzianità acquisite».

3) Aggiungere dopo l'art. 12 il seguente: TITOLO IV Rilascio licenza ex art. 69 T.U.L.P.S.

Articolo 13.

Per il rilascio della licenza di esercizio ex articolo 69 T.U.L.P.S. le circoscrizioni dovranno richiedere la seguente documentazione:

Richiesta in carta legale con dichiarazione di prosecuzione della attività.

Inizio attività SIAE per le attrazioni di cui si richiede licenza.

Polizza assicurativa di R.C. per le attrazioni di cui si richiede licenza.

Dichiarazione antimafia.

Certificato penale con cadenza biennale da presentarsi al primo rilascio o per il rinnovo dell'anno 1999.

Atto sostitutivo di notorietà riportante la seguente dichiarazione:

— Dichiaro sotto la responsabilità di non svolgere altra attività lavorativa al di fuori dello spettacolo viaggiante —.

4) Il TITOLO IV diventa TITOLO V Norme accessorie art. 14.

Premettere all'articolo le seguenti parole: — Per tutte le feste tradizionali romane e per le

feste di quartiere le assegnazioni saranno effettuate dalle circoscrizioni di appartenenza e, in deroga al presente regolamento, esse circoscrizioni potranno richiedere documentazioni aggiuntive —»;

Che per quanto riguarda le integrazioni di cui al punto 1 se ne è tenuto conto con opportuna elaborazione dell'art. 4 del Regolamento in approvazione;

Che per quanto riguarda l'osservazione del punto 2, la stessa non può essere recepita nel Regolamento costituendo invece oggetto dei criteri e dei principi dell'indizione del Bando pubblico di cui al punto B del dispositivo;

Che per quanto attiene il punto 3 il contenuto della proposizione è già disciplinato dall'articolo 13 del TITOLO IV del Regolamento — laddove il rinvio è a tutto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e non già al solo art. 69 —.

Le osservazioni presentate hanno peraltro contenuto di disposizioni procedurali interne e non già di regolamentazione;

Che per quanto attiene il punto 4 l'integrazione deve considerarsi ripetitiva in quanto già ampiamente previsionata al punto 1 del dispositivo del presente atto;

Considerato, inoltre, che a norma dell'art. 9 della legge n. 337/68 l'Amministrazione Comunale è, altresì, tenuta alla compilazione di un elenco di aree comunali disponibili per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento;

Che in ottemperanza a tale prescrizione e al fine di razionalizzare e promuovere le sopracitate attività è stato predisposto uno specifico Piano di settore che indica tutte le aree di proprietà comunale dove è possibile svolgere l'esercizio di dette attività sia a carattere temporaneo che in sede fissa;

Che tale Piano di settore deve di conseguenza approvarsi unitamente al Regolamento di cui ai precedenti punti;

Che, inoltre, è stato previsto nel Regolamento che per le attività in sede fissa potrà farsi luogo a concessioni pluriennali mediante bando pubblico definendo modalità e criteri di assegnazione;

Che in tal senso è indispensabile definire in via prioritaria le linee guida e i principi che costituiranno i contenuti del bando stesso;

Che in particolare tali principi possono così definirsi:

1) affidamento in concessione dell'area per le attività in argomento, mediante bando pubblico con realizzazione e gestione di alcuni servizi di carattere generale, specificatamente nel settore del verde, del gioco e dell'infanzia;

2) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature installate comprese anche quelle sulle aree che saranno di fruizione pubblica nonché la guardiana e custodia dell'intero complesso in concessione, titolo o pretesa anche di natura economica nei confronti dell'Amministrazione;

3) acquisizione al Patrimonio Comunale delle attrezzature/infrastrutture di arredo urbano non pertinente alle attività di spettacolo viaggiante allo scadere della concessione e senza che ciò costituisca titolo o pretesa anche di natura economica nei confronti dell'Amministrazione;

4) durata della concessione stabilita in anni 6, salvo periodi diversi da definirsi nell'atto convenzionale in conseguenza della tipologia e quantità dei servizi di carattere pubblico definito con la stessa convenzione e allo scopo di consentire l'ammortamento del costo di realizzazione al Patrimonio;

5) valutazione economica dei servizi di guardiana, pulizia e manutenzione secondo i criteri e parametri applicati di norma dal Dipartimento Politiche Qualità Ambientale (Servizio Giardini) per le attività similari;

6) valutazione dell'attività già svolta dal richiedente nell'ambito della stessa area per cui viene inoltrata la proposta di convenzionamento;

7) qualità dell'attività ludico ricreativa proposta;

8) qualità dell'inserimento ambientale della proposta nel contesto dell'area verde.

Tale valutazione, in quanto positiva, costituirà titolo di preferenza relativa rispetto ad altre proposizioni secondo parametri che verranno definiti nel bando.

Visto il parere favorevole espresso dalla I C.C.P. in data 16 giugno 1998;

Che in data 25 settembre 1997 il Dirigente del Dipartimento XIII - Patrimonio e Casa - Dott.ssa Luisa Zambrini, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: L. Zambrini»;

Che in data 3 ottobre 1997 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: V. Gagliani Caputo»;

Atteso che la proposta in data 12 agosto 1998 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'espressione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di 30 giorni;

Che entro il suddetto termine sono pervenuti i pareri — in atti — espressi dai Consigli Circoscrizionali come di seguito riportato:

Circoscrizione IV - Risoluzione n. 42 del 9 settembre 1998: parere favorevole sul Regolamento e parere contrario sul Piano Settore per carente definizione delle aree;

Circoscrizione V - Risoluzione n. 88 dell'8 settembre 1998: parere favorevole con osservazioni ed integrazioni sia per il Regolamento che per il Piano Settore;

Circoscrizione VIII - Risoluzione n. 69 del 10 settembre 1998: parere favorevole con osservazioni sia per il Regolamento che per il Piano Settore;

Circoscrizione XIII - Risoluzione n. 64 del 15 settembre 1998: parere favorevole con osservazioni ed integrazioni sia per il Regolamento che per il Piano Settore;

Circoscrizione XVIII - Risoluzione n. 74 del 10 settembre 1998: parere favorevole;

Circoscrizione XIX - Risoluzione n. 41 del 10 settembre 1998: parere favorevole;

Circoscrizione XX - Risoluzione n. 67 del 7 settembre 1998: parere favorevole;

Che oltre il suddetto termine sono pervenute le risoluzioni dei seguenti Consigli Circoscrizionali:

Circoscrizione II - Risoluzione n. 54 del 22 settembre 1998: parere favorevole;

Circoscrizione XVII - Risoluzione n. 39 del 22 settembre 1998: parere favorevole sul Regolamento, con osservazioni sul Piano Settore;

Circoscrizione I - Risoluzione n. 80 del 2 ottobre 1998: parere favorevole;

Che dalla Circoscrizione X è pervenuta la nota n. 37030 del 14 settembre 1998 con cui il Presidente ha formulato osservazioni sul provvedimento;

Che dalle altre Circoscrizioni non è pervenuta alcuna comunicazione in merito;

Che la proposta è stata trasmessa in data 25 settembre 1998, alla III Commissione Consiliare Permanente per il parere di competenza e che la Commissione medesima non ha fatto pervenire alcun parere al riguardo;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di non rilevanza contabile del Ragioniere Generale espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, in ordine agli emendamenti approvati;

Che, sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

A) di approvare:

1) Il Regolamento per la concessione di aree pubbliche per attività dello spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, così come modificata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, successivo regolamento D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 e dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, come da schema allegato e contraddistinto dalla lettera A e costituente parte integrante del presente provvedimento.

Le assegnazioni temporanee delle aree per le feste, fiere tradizionali e di quartiere (con particolare riguardo a quelle di Piazza Navona, Trastevere-Festa de' Noantri-San Giovanni) saranno disciplinate da apposita regolamentazione — sentite le organizzazioni di categoria — dalla circoscrizione territorialmente competente, concordemente con il Dipartimento Politiche Culturali. Con tale regolamentazione, oltre alla disciplina della manifestazione, potrà essere definita l'ulteriore documentazione idonea e necessaria per assicurare concorrenzialità e buon esito dell'iniziativa, fermo restando il disposto di cui all'art. 10 del Titolo II del predetto Regolamento.

2) Il Piano di settore riguardante l'individuazione delle aree disponibili per svolgere l'esercizio delle attività di spettacolo di cui al predetto Regolamento. Detto Piano di settore allegato al presente provvedimento e contraddistinto con la lettera B, comprende:

— l'elenco delle aree di proprietà comunale dove è possibile l'insediamento in sede temporanea;

— l'elenco delle aree di proprietà comunale e relative planimetrie su base aerofotogrammetrica dove è possibile l'esercizio delle attività in sede fissa.

B) di autorizzare la Giunta Comunale ad indire bando pubblico per l'affidamento in concessione delle aree di cui sopra e per le attività di che trattasi al fine della realizzazione e gestione delle relative attrezzature e servizi di interesse ed uso pubblico (verde, gioco ed infanzia, ecc.), secondo i criteri e principi di cui in premessa e che si intendono completamente recepiti nel dispositivo.

Per le concessioni di suolo pubblico di cui al presente provvedimento dovrà procedersi nel rispetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998 avente ad oggetto: «Disciplina temporanea dei provvedimenti in materia di concessioni di suolo pubblico, apertura cavi stradali e relativa vigilanza e disciplina del traffico inerenti a cantieri finalizzati ovvero interferenti con la realizzazione delle opere incluse nel Piano del Giubileo».

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER ATTIVITÀ SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modificazioni, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali destinate alla installazione di attività dello spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento sia a carattere temporaneo che in sede fissa.

Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche alle attività dello spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento installati in aree non comunali.

Sia per spazi temporanei che fissi è fatto divieto di concedere permessi/spazio OSP a giochi o attrazioni che abbiano animali come premi o come mostra.

Articolo 2

Definizione attività dello spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività di spettacolo, i trattenimenti e le attrazioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 337/1968 allestiti all'aperto o al chiuso per mezzo di attrezzature mobili, anche se stabilmente installate.

Anche in sede fissa il carattere di mobilità della attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Considerato che l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è stato abrogato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successivo regolamento D.P.R. del 21 aprile 1994, n. 394, sono considerati Parchi di divertimento, disciplinati dall'art. 10 della Circolare del Ministro del Turismo e dello spettacolo del 27 settembre 1989, n. 4803/tb30, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi connessi.

I Parchi di divertimento sono classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) parchi di prima categoria, costituiti da un numero di 30 attrazioni, di cui almeno 6 grandi attrazioni;
- b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno 4 grandi attrazioni;
- c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro medie.

Rientrano in detta categoria anche i parchi di divertimento sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Articolo 3

Classificazioni aree

Le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono divise in due categorie:

- 1) attività a carattere temporaneo per periodi inferiori all'anno solare;
- 2) attività a carattere stanziale in sede fissa per periodi superiori all'anno solare.

Articolo 4
Piano di settore

Al fine di razionalizzare e promuovere le attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento verrà predisposto uno specifico piano di settore che indica tutte le aree di proprietà comunale dove è possibile svolgere l'esercizio delle attività di cui all'art. 2.

Il piano di settore, redatto ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modificazioni ed integrazioni individua due categorie di aree, tenendo conto della suddivisione effettuata al precedente art. 3) e quindi in relazioni al periodo di utilizzazione delle aree stesse.

L'elenco delle aree per le attività a carattere temporaneo potrà essere modificato ed aggiornato tenendo conto delle indicazioni, eventualmente fornite dalle Circoscrizioni competenti per territorio.

Stante la disposizione dell'art. 9 della legge n. 337/68, gli elenchi delle aree per tutte le attività oggetto del presente regolamento debbono intendersi automaticamente confermate alla scadenza annuale, salvo che non intervengano variazioni al piano di settore, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il piano di settore è redatto in relazioni alle seguenti analisi:

- indagini sulla situazione urbanistico-ambientale delle attività già esistenti;
- indagini sulle aree con destinazione d'uso urbanistica a verde pubblico già comunali e suscettibili, sulla base dei bacini di utenza, ad accogliere nuove attività;
- indagini sulle aree che normalmente vengono richieste alle Circoscrizioni per lo svolgimento di attività temporanee (feste di quartiere, festività civili o religiose);
- analisi di altre iniziative che prevedono lo svolgimento di attività similari.
- valutazione delle distanze minime fra attività similari; eventualmente esercitate anche su aree private.

Articolo 5
Tipologie delle utilizzazioni

Le aree utilizzate per le attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento di cui al precedente art. 3, punto 1) sono assegnate dalle circoscrizioni competenti per territorio con occupazioni di suolo pubblico.

Le aree utilizzate per le attività sopracitate e di cui al precedente art. 3, punto 2) sono assegnate con concessione amministrativa, mediante l'indizione di un apposito bando pubblico.

Articolo 6
Prescrizione per l'esercizio delle attività

Il concessionario è tenuto a gestire direttamente l'attività.

Il concessionario può al momento della presentazione della istanza indicare altri soggetti contitolari della concessione con il compito di gestire parte delle attrazioni proposte e con specificazione del tipo di rapporto instaurato con gli stessi.

Ogni subconcessione comunque simulata, comporta la revoca immediata della concessione con esclusione da nuove concessioni per un triennio.

L'esercente che eserciti l'attività di spettacolo viaggiante, su area pubblica o privata, è tenuto a:

1) apporre in posizione visibile il contrassegno metallico rilasciato dal Dipartimento dello spettacolo ovvero la licenza rilasciata da parte delle autorità comunali (art. 19, punto 6, del D.P.R. 616/1977);

2) ottemperare a tutte le prescrizioni che regolano l'esercizio delle attività, esibendo la certificazione di collaudo annuale e le dichiarazioni di corretto montaggio dell'attrazione, così come previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996;

3) ottemperare ad eventuali disposizioni della Amministrazione Comunale inerenti il decoro e l'efficienza degli impianti;

4) non sospendere l'attività durante il periodo e gli orari obbligatori indicati sulla licenza comunale di esercizio;

5) rispettare le norme in materia di diffusione sonora e inquinamento acustico;

6) esporre in apposita tabella i prezzi dei servizi offerti;

7) alla verifica degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene da parte delle locali Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 14 del D.L. 8 gennaio 1998, n. 3).

Per le attività di cui all'art. 2 richieste in sede fissa è tassativamente vietata l'installazione di roulotte e/o abitazioni precarie di qualsiasi tipo, nonché l'identificazione della residenza e/o domicilio sull'area del parco giochi.

È invece consentita, per lo svolgimento del servizio di guardiana, la realizzazione di una piccola struttura di servizio che non potrà comunque avere una superficie coperta maggiore di 20 mq e una altezza fuori terra di mt. 3,00 calcolata alla gronda. Potranno essere consentite deroghe a tale limite di superficie in conseguenza della documentata esigenza di installare «indispensabili» volumi tecnici per la funzionalità dell'impianto.

Articolo 7

Subentri

In caso di sopravvenuta indisponibilità del concessionario è consentito il subentro sulla base di richiesta motivata e sempre che il richiedente sia in possesso dei titoli autorizzatori per l'esercizio della attività.

Al concessionario cedente è fatto divieto per almeno cinque anni di presentare istanze per una nuova concessione per aree di cui all'art. 3 punti 1 e 2.

Qualora si rendesse necessaria la revoca della concessione per sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale dovrà concordare con il titolare la concessione di un'area alternativa.

Articolo 8

Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio della attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili verso terzi.

Articolo 9

Sgombero dell'area

Allo scadere del termine della concessione il concessionario dispone di 15 gg. di tempo per lo sgombero dell'area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.

Agli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dai vigenti regolamenti e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di non accordare, quale sanzione accessoria, l'autorizzazione ad altro esercizio fino a tre anni successivi.

TITOLO II

Utilizzazioni a carattere temporaneo

Articolo 10

Modalità di concessione

L'autorizzazione alla concessione delle aree per le attività a carattere temporaneo è rilasciata previa presentazione di specifica istanza, da presentare ai competenti uffici circoscrizionali almeno 30 giorni prima del periodo di esercizio.

Nell'istanza dovranno essere specificate le generalità dell'esercente, il numero di codice fiscale e l'indirizzo di residenza, la denominazione delle attività che si intendono installate ed il numero di contrassegno così come risultano dall'autorizzazione all'esercizio di cui al D.P.R. 394/1994, rilasciata dal Dipartimento dello spettacolo, con l'indicazione dell'area che si vuole occupare, delle effettive superfici richieste e del periodo di attività, non eccedente l'anno solare, fotocopia della autorizzazione del Dipartimento dello spettacolo rilasciata per l'anno in corso nonché della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. All'atto della concessione dovrà essere necessariamente esibito l'originale o la copia autenticata dell'autorizzazione all'esercizio e della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S.

La licenza di esercizio rilasciata dagli Uffici circoscrizionali entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà indicare il tipo di attrazione, il periodo e le superfici per le quali si autorizza la fruizione dell'area, gli orari di esercizio della attività, nonché eventuali prescrizioni sulla collocazione e sull'esercizio.

Articolo 11

Criteri di concessione e corrispettivi per l'occupazione

Le aree saranno assegnate ai richiedenti riconoscendo priorità ai seguenti requisiti:

- a) anzianità di frequenza nell'area per il medesimo periodo nell'arco dei cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza per il periodo richiesto;
- b) anzianità di appartenenza alla categoria.

Non è consentito comunque un periodo di permanenza superiore all'anno solare. Le autorizzazioni di O.S.P. a carattere temporaneo che superano i 90 giorni nell'arco dell'anno solare, non possono essere rinnovate al medesimo richiedente o eventuali contitolari per l'anno successivo.

Per l'occupazione delle aree sarà corrisposta la TOSAP ai sensi del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi della deliberazione C.C. n. 220/1994. L'area che formerà oggetto dell'autorizzazione di O.S.P., e da valutarsi agli effetti della determinazione del tributo, sarà quella costituita dal perimetro esterno della struttura utilizzata per le attività di cui al presente Regolamento.

TITOLO III

Articolo 12

Utilizzazioni in sede fissa

Debbono intendersi occupazioni in sede fissa le utilizzazioni di aree per le attività di cui al presente Regolamento superiori all'anno solare e per una durata di 6 anni, salvo periodi diversi conseguenti alla convenzione di cui in appresso.

La concessione pluriennale per l'esercizio delle attività in sede fissa per le aree individuate dal Piano di settore è regolata da un bando pubblico, nel quale saranno definiti criteri e modalità di assegnazione.

Per le occupazioni delle aree sarà corrisposto un canone di concessione ai sensi della deliberazione del C.C. n. 5625/83, art. 7, lett. B. Al riguardo il concessionario potrà stipulare

apposita convenzione con la quale in luogo del corrispettivo monetario si impegna a fornire servizi di valore equipollente: servizi definiti e valutati dagli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale. Per tali occupazioni è prevista l'esenzione dalla T.O.S.A.P. ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

TITOLO IV

Norme accessorie

Articolo 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge n. 337 del 18 marzo 1968 e regolamento di applicazione della deliberazione C.C. n. 220 del 17 ottobre 1994 e successive modificazioni, del T.U.L.P.S., nonché dei regolamenti di polizia amministrativa.

PIANO DI SETTORE

ELENCO AREE VERDI DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONI DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERIMENTO IN SEDE FISSA

I^ Circoscrizione	
Sigla	Denominazione
1.2	Passeggiata del Gianicolo
1.3	Piazzale del Pincio

II^ Circoscrizione	
2.1	Villa Ada (Via Ponte Salaro)
2.2	Villa Ada
2.3	Villa Borghese (Via Goethe)
2.4	Piazzale delle Muse
2.5	Parco Nemorense
2.6	V.le XVII^ Olimpiade

III^ Circoscrizione	
3.1	Piazza del Parco dei Caduti 19.7.43
3.2	Via di Villa Massimo
3.3	Piazza Winckelman

IV^ Circoscrizione	
4.1	Via Corrado Alvaro (Piazza Primoli)
4.2	Via delle Valli
4.3	Via delle Vigne Nuove
4.6	Parco della Cecchina

V^ Circoscrizione	
5.1	Via Venafro - Via Orsogna
5.2	Via Corridonia (S. Basilio)
5.3	Via Palombini
5.4	Via Santi

VI^ Circoscrizione	
6.1	Largo Taverna
6.2	Piazza dei Condottieri

VII^ Circoscrizione	
7.1	Via delle Gardenie
7.2	Piazza dei Miri
7.4	Parco Centocelle

VIII^ Circoscrizione	
8.1	Via Quaglia - Via S. Rita da Cascia

IX^ Circoscrizione	
9.1	Villa Lazzaroni
9.2	Via Rocca di Papa - Via Tor Caldara

X^ Circoscrizione	
Sigla	Denominazione
10.1	Via Tarquino Collatino
10.2	Via Bruno Rizzi

XI^ Circoscrizione	
11.2	Viale Giustiniano Imperatore
11.3	Parco Via Salvatore Di Giacomo

XII^ Circoscrizione	
12.1	Via del Fiume Giallo
12.3	Via Gigliozzi - Via Tor De Cenci

XIII^ Circoscrizione	
13.1	Via Galli della Mantica - P. ^{zza} F. Duca
13.2	Via Lilloni (P.d.Z. Acilia)
13.4	Parco XXV Novembre (Pincina)
13.5	Piazza Ener Betica

XV^ Circoscrizione	
15.1	Corviale

XVI^ Circoscrizione	
16.1	Largo Ravizza
16.2	Via dei Capasso
16.4	Via degli Antamaro

XVII^ Circoscrizione	
17.1	Via Angelo Emo
17.2	Via Parco della Vittoria
17.3	Via Piava

XVIII^ Circoscrizione	
18.1	Via Torrevecchia

XIX^ Circoscrizione	
19.1	Via Suor Celestina Donati

XX^ Circoscrizione	
20.1	Parco Atleti Azzurri D Italia

ELENCO AREE IN SEDE TEMPORANEA

CIRCOSCRIZIONE I

- Viale Valadier (Pincio) (solo per teatrini marionette)
- P.le Garibaldi (Gianicolo) (solo per teatrini marionette)

CIRCOSCRIZIONE II

- Parco Somalia

CIRCOSCRIZIONE VI

- Parco Alessandrino
- Viale della Primavera

CIRCOSCRIZIONE VIII

- Via del Fuoco Sacro ex parcheggio
- Viale di Torre Maura area antistante complesso GESCAL
- Via Aufidio Namusa area sterrata

CIRCOSCRIZIONE IX

- Largo Bastia

CIRCOSCRIZIONE X

- Parco Via Lemonia

CIRCOSCRIZIONE XII

- Giardino di Via Cesare Pavese

CIRCOSCRIZIONE XIX

- Via Vinci

CIRCOSCRIZIONE XX

- Parco di Grottarossa
- Piazza Arcisate (zona Galline Bianche)
- Via Cassia altezza Via Giustiniana
- Viale Antonino di San Giuliano ang. Via Robilant (zona Farnesina)
- Via Monti della Valchetta

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 34 voti favorevoli e l'astensione della Consigliera Ninci.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Augello, Baldi, Baldoni, Bertucci, Carapella, Ciocchetti, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, Di Stefano, Gargano, Gasperini, Germini, Giulioli, Laurelli, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Nieri, Ninci, Panatta, Petrassi, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spaziani, Spera, Thau e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 197.

Infine il Consiglio Comunale, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara con 41 voti favorevoli e 2 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla suddetta votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Augello, Baldi, Baldoni, Bertucci, Carapella, Ciocchetti, D'Alema, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, Di Francia, Di Stefano, Esposito, Galeota, Gargano, Gasperini, Germini, Giulioli, Laurelli, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Monteforte, Morassut, Nieri, Ninci, Panatta, Panecaldo, Petrassi, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Rosati, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spaziani, Spera, Thau e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

L. LAURELLI - A. BALDONI - G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.
Inviata al CO.RE.CO. il

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
l'8 ottobre 1998.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

.....